IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2030

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (MARTINAZZOLI)

Norme sulla categoria professionale dei quadri aziendali

Presentato il 21 agosto 1984

Onorevoli Deputati! — L'organizzazione del lavoro nel nostro paese ha subito negli ultimi anni una profonda trasformazione dovuta all'introduzione di nuove tecnologie di produzione e all'aumentato livello di automazione degli impianti.

Ulteriori trasformazioni sono in atto per effetto dello sviluppo tecnologico ed organizzativo in corso nei vari settori produttivi.

La diversificazione dei compiti nelle strutture delle imprese ha portato alla ribalta del processo produttivo una nuova categoria di dipendenti che, da un lato, si distingue dagli impiegati e, dall'altro, dai

dirigenti amministrativi e tecnici. Si tratta di quei prestatori di lavoro subordinato che, nell'ambito dell'impresa, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale, con ampia autonomia ed elevato grado di responsabilità. Questo personale dipendente viene indicato, con espressione ormai entrata nell'uso comune, come appartenente alla categoria dei « quadri ».

Sino a pochi anni fa la professionalità del quadro consisteva essenzialmente nell'essere organizzatore del lavoro e della produzione di uomini. Oggi l'automazione e la robotizzazione hanno cambiato questa situazione: da controllori della produzione i quadri sono diventati – o stanno per diventare – artefici del cambiamento, protagonisti del nuovo modo di produrre.

Scopo della presente iniziativa legislativa non è soltanto quello di soddisfare una precisa richiesta di identità e di specifici interventi di valorizzazione che proviene dal movimento dei quadri, ormai in corso da oltre un decennio, ma anche quello di adeguare, nell'interesse generale della economia e dell'assetto sociale, la realtà normativa del nostro Paese a quella vigente negli altri Paesi della Comunità economica europea.

Alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare ed una proposta di iniziativa popolare si limitano ad ipotizzare una modifica dell'articolo 2095 del codice civile aggiungendo semplicemente alla classificazione da esso contemplata la categoria dei quadri. Una soluzione di questo tipo appare del tutto inadeguata sia perché il predetto articolo del codice civile rispecchia una concezione superata dell'organizzazione del lavoro, sia perché lascerebbe del tutto aperto l'interrogativo della individuazione dei requisiti minimi che caratterizzano la figura professionale del quadro e delle disposizioni più urgenti rispondenti alle esigenze peculiari del rapporto di lavoro dei quadri medesimi.

È parso, pertanto, intempestivo, oltre che insufficiente, introdurre una semplice modifica integrativa dell'articolo 2095 del codice civile, considerato che questa norma, unitamente ad altre sul lavoro nella impresa contenute nel codice del 1942, necessita di un profondo rinnovamento, che sia rispondente ad una situazione in continua evoluzione.

In attesa di siffatto rinnovamento, il presente disegno di legge è inteso ad introdurre soluzioni di carattere transitorio, anche nel presupposto, ampiamente fondato sull'esperienza, che le risposte a determinate istanze del mondo del layoro possono essere più concrete ed adeguate se scaturiscono dalla contrattazione collettiva.

Ed infatti l'iniziativa legislativa in discorso è rivolta a porre una disciplina di base degli aspetti essenziali riguardanti la categoria dei quadri aziendali, indicando, nel contempo, alla contrattazione collettiva gli aspetti per i quali essa più proficuamente può provvedere.

L'articolo 1 istituisce e delimita la categoria dei quadri con riferimento al carattere delle funzioni svolte, mentre demanda ai contratti collettivi la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria medesima.

L'articolo 2 stabilisce che i quadri possono essere assunti senza il tramite dell'ufficio di collocamento, in considerazione dell'alta professionalità e del carattere fiduciario propri delle funzioni da essi svolte.

L'articolo 3 garantisce il diritto dei quadri all'aggiornamento professionale, rinviando alla contrattazione collettiva la specificazione dei contenuti e la disciplina dell'esercizio del diritto medesimo.

L'articolo 4 tutela i diritti inerenti alle invenzioni ed alle innovazioni realizzate dai quadri durante il rapporto di lavoro.

L'articolo 5 innova parzialmente la disciplina dell'istituto della promozione automatica, prevista dall'articolo 2103 del codice civile come novellato dall'articolo 13 della legge n. 300 del 1970, adeguandolo alle caratteristiche qualitative proprie delle mansioni superiori di quadro o di dirigente.

In considerazione della maggiore professionalità e delicatezza delle mansioni di quadro o di dirigente si prevede che l'assegnazione alle predette mansioni divenga definitiva quando sia trascorso un periodo di effettivo svolgimento di esse non inferiore ai tre mesi o al periodo maggiore che la contrattazione collettiva potrà prevedere.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Categoria dei quadri).

La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.

Salvo diversa esplicita disposizione, ai lavoratori di cui al primo comma si applicano le normative riguardanti la categoria degli impiegati.

La categoria di cui al primo comma costituisce categoria distinta rispetto a quelle indicate nell'articolo 2095 del codice civile.

ART. 2.

(Assunzione).

I lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere assunti senza il tramite dell'ufficio di collocamento. Il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione della avvenuta assunzione al predetto ufficio ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 3.

(Aggiornamento professionale).

I prestatori di lavoro di cui all'articolo 1 hanno diritto all'aggiornamento professionale. I contratti collettivi di lavoro provvedono a specificarne i contenuti, anche con riferimento alla diversità dei compiti svolti, e a disciplinarne l'esercizio.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 4.

(Invenzioni e innovazioni).

Ferme restando le disposizioni di cui al libro V, titolo IX, del codice civile e le leggi speciali vigenti in materia, i contratti collettivi possono definire le modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico della utilizzazione, da parte dell'impresa, sia delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o nei processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni fatte dai quadri, nei casi in cui le predette innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

ART. 5.

(Mansioni superiori).

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2103 del codice civile, come modificato dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di cui all'articolo 1 della presente legge ovvero a mansioni dirigenziali, che sia avvenuta non in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di tre mesi o per quello superiore fissato dai contratti collettivi.